



Comune di Battifollo

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ  
E ORGANIZZAZIONE 2026/2028**

**SEZ. 3.3 - AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI  
PERSONALE 2026/2028.**

### **3.3. Piano triennale dei fabbisogni di personale**

#### **Ricognizione Eccedenze di Personale**

Si rileva, ai fini della ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero del personale in servizio di ruolo di cui al comma 1 dell'art. 33 del D.Lgs. 30.03.2001 n°. 165, così come sostituito dall'art. 16, comma 1, della L. 12.11.2011 n°. 183 (Legge di Stabilità 2012), che **non risultano eccedenze di personale** di ruolo in relazione alla dotazione organica del Comune di Battifollo sopra riportata e non si evidenziano situazioni soprannumerarie, ossia personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica, ragion per cui l'Ente non deve avviare nel corso dell'anno 2026 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti.

#### **Rappresentazione della consistenza di personale al 31.12.2025**

AREA	
Segreteria	Segretario in convenzione a far data dal 25.03.2025.
Amministrativa Economica e Finanziaria	n.1 dipendente area Funzionari, ex cat.D4- (tempo indeterminato 100%);
Tecnica	n.1 dipendente area Funzionari, ex cat.D1 – Responsabile Ufficio tecnico (in convenzione per 10 ore settimanali)  n.1 Operatore esperto ex cat.B3 -Area tecnico-manutentiva (tempo indeterminato e part time 50%);

Nel D.U.P.S. 2026/2028 risulta definita la programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale a livello triennale e annuale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente.

Permane tuttavia la necessità non altrimenti risolvibile di avvalersi di personale di altre amministrazioni, per l'espletamento delle relative attività e per far fronte alla grave carenza di personale. Occorre infatti garantire l'erogazione di servizi efficienti e rispondenti alle esigenze ed alle aspettative della comunità. In particolare, l'Ente intende proseguire nell'avvalimento del dipendente del Comune di Priola in convenzione per 10 ore settimanali.

## VERIFICA RISPETTO LIMITE COMPLESSIVO ex art. 557 e ss. art. 1 della L. 296/2006

Alla luce delle modifiche normative in tema di capacità assunzionali, introdotte dall'art. 33 co. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 ed in particolare dal relativo provvedimento attuativo, il DM 17 marzo 2020, si rappresenta che - *come confermato da molteplici pronunce della giustizia contabile (ex multis Corte Conti Veneto parere 81/2023 e deliberazione n. 177/2021/PAR nonché Deliberazione della Sezione Autonomie N. 19/SEZAUT/2024/QMIG)*

- permane a carico degli enti territoriali l'obbligo di contenimento della spesa di personale, secondo il parametro individuato dal comma 557-quater dell'art. 1 della L. 296/2006.

Pertanto, si riportano di seguito i dati contabili relativi all'andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio, in raffronto al valore del citato limite normativo:

VERIFICA RISPETTO LIMITE COMPLESSIVO ex art. 557 e ss. della L. 296/2006					
	2021	2022	2023	2024	2025
Importo spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, c. 557 e 562 della L. 296/2006	€ 81.169,00	€ 86.042,81	€ 84.160,22	€ 91.892,89	€ 73.469,34
Importo limite di spesa ex art. 1, c. 557 e 562 della L. 296/2006	€ 94.869,00				
<b>RISPETTO LIMITE</b>	<b>Sì</b>	<b>Sì</b>	<b>Sì</b>	<b>Sì</b>	<b>Sì</b>

In merito alla spesa che l'ente sosterrà per il Segretario, si rappresenta che, ai sensi decreto legge 19/2026, la spesa per il trattamento economico tabellare, per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato dei segretari dei comuni fino a 3.000 abitanti deve essere esclusa dal tetto degli oneri che le amministrazioni possono sostenere per il proprio personale. Tale esclusione si applica sia alle previsioni dettate dai commi da 557 a 562 della legge n. 296/2006, cioè dal divieto di superare il costo del personale medio del triennio 2011/2013 per gli enti che erano assoggettati al patto di stabilità e di quello del 2008 per quelli che non erano assoggettati a tale vincolo, sia alle previsioni dettate dall'articolo 23 del d.lgs. n. 75/2017, cioè dal tetto del trattamento economico accessorio del personale dipendente, delle elevate qualificazioni, dei compensi per il lavoro straordinario, dei segretari e dei dirigenti. Pertanto, l'ente beneficerà di una conseguente riduzione della spesa di personale rilevante ai fini del rispetto del predetto limite. In un'ottica di prudente pianificazione finanziaria, si ritiene di effettuare una proiezione della spesa di personale anche per il 2028. Di seguito, pertanto, si riporta il relativo prospetto, realizzato tenendo conto dell'attuale costo del Segretario comunale, in convenzione presso l'ente al 12,5%.

Si rappresenta altresì che, ai fini del computo delle spese di personale, sull'annualità in corso – 2026 – graveranno gli importi discendenti dalla contrattazione decentrata degli anni precedenti non ancora erogati, da considerarsi quali importi da corrispondersi in via del tutto eccezionale ed occasionale.

LIMITE spesa 2008	94.869,00 €
SPESE DI PERSONALE PREVISTE 2026	94.568,49 €
VERIFICA RISPETTO LIMITE ART dell'art 1 comma 557 quater della legge 296/06	OK
LIMITE spesa 2008	94.869,00 €
SPESE DI PERSONALE PREVISTE 2027-2028	77.399,88 €
VERIFICA RISPETTO LIMITE ART dell'art 1 comma 557 quater della legge 296/06	OK

### CAPACITÀ ASSUNZIONALE

In attuazione delle disposizioni di cui al citato D.M. 17 marzo 2020, si è proceduto a verificare il rispetto dei valori soglia ivi contenuti ed il rispetto dei limiti di spesa in materia di personale, al fine di poter poi calibrare le politiche dell'ente in materia di personale.

Con riferimento alla spesa che l'ente sosterrà per il Segretario, si rappresenta che, ai sensi dell'art. 3 co. 6 del DL n. 44/2023, il comune beneficerà anche per il 2026 del relativo contributo statale, quantificato in ragione della percentuale di convenzione di segreteria a proprio carico in 5.000,00 euro.

Per tale calcolo, realizzato secondo i predetti criteri, si è preso come riferimento la dotazione di personale in essere al 31/12/2025 ed i relativi dati di spesa di personale ed entrate dell'Ente come da Rendiconto anno 2025.

SPESE DEL PERSONALE RENDICONTO ESERCIZIO 2025(A)	79.656,78 €
ENTRATE CORRENTI 2023	347.725,00 €
ENTRATE CORRENTI 2024	373.936,00 €
ENTRATE CORRENTI 2025	362.916,82 €
MEDIA ENTRATE CORRENTI primi III titoli (B)	361.525,94 €
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità risultante dal bilancio preventivo assestato anno 2025 (C)	5.178,67 €
D= B-C	356.347,27 €
E=A/D	22,4%
VALORE SOGLIA ART 4, TAB.1, LETTERA A DECRETO 17-03-2020	29,5%
RISPETTO VALORE SOGLIA ART 4, TAB.1, LETTERA A DECRETO 17-03-2020	OK

Dal precedente prospetto, emerge come il Comune di Battifollo presenti un rapporto percentuale pari a 22,4%, ben al di sotto del valore soglia previsto dall'art. 4, comma 1, per gli enti aventi meno di 1.000 abitanti, cioè 29,50%.

Al riguardo, si puntualizza, per completezza, che l'ente non ha facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2025 da potere utilizzare ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del citato D.M. 17.03.2020.

In un'ottica di prudente pianificazione finanziaria, si ritiene di effettuare una proiezione della spesa di personale calcolata secondo i criteri del DM 2020, anche per le annualità 2027 e 2028, stimando rispettivamente gli importi derivanti dai futuri rendiconti 2026 e 2027; si riportano di seguito i relativi prospetti esplicativi.

#### ANNUALITA' 2027

<b>SPESA DEL PERSONALE STIMATA RENDICONTO ESERCIZIO 2026 (A)</b>	<b>95.548,33 €</b>
ENTRATE CORRENTI 2023	347.725,00 €
ENTRATE CORRENTI 2024	373.936,00 €
ENTRATE CORRENTI 2025	362.916,82 €
<b>MEDIA ENTRATE CORRENTI primi III titoli (B)</b>	<b>361.525,94 €</b>
<b>Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità risultante dal bilancio preventivo assestato anno 2024 (C)</b>	<b>5.178,67 €</b>
<b>D= B-C</b>	<b>356.347,27 €</b>
<b>E=A/D</b>	<b>26,8%</b>
<b>VALORE SOGLIA ART 4, TAB.1, LETTERA A DECRETO 17-03-2020</b>	<b>29,5%</b>
<b>RISPETTO VALORE SOGLIA ART 4, TAB.1, LETTERA A DECRETO 17-03-2020</b>	<b>OK</b>

#### ANNUALITA' 2028

<b>SPESA DEL PERSONALE STIMATA RENDICONTO ESERCIZIO 2027 (A)</b>	<b>80.982,08 €</b>
ENTRATE CORRENTI 2023	347.725,00 €
ENTRATE CORRENTI 2024	373.936,00 €
ENTRATE CORRENTI 2025	362.916,82 €
<b>MEDIA ENTRATE CORRENTI primi III titoli (B)</b>	<b>361.525,94 €</b>
<b>Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità risultante dal bilancio preventivo assestato anno 2024 (C)</b>	<b>5.178,67 €</b>
<b>D= B-C</b>	<b>356.347,27 €</b>
<b>E=A/D</b>	<b>22,7%</b>
<b>VALORE SOGLIA ART 4, TAB.1, LETTERA A DECRETO 17-03-2020</b>	<b>29,5%</b>
<b>RISPETTO VALORE SOGLIA ART 4, TAB.1, LETTERA A DECRETO 17-03-2020</b>	<b>OK</b>

## **POLITICHE ASSUNZIONALI E CESSAZIONI**

Il complesso processo evolutivo riguardante il quadro normativo relativo alle assunzioni nel pubblico impiego ha portato il 14 luglio 2023 all'entrata in vigore del D.P.R. 16.06.2023 n°. 82, ad oggetto "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi".

Il predetto Regolamento è stato preceduto dall'istituzione, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 19.06.2019 n°. 56, recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo", e con l'obiettivo di migliorare la qualità del reclutamento della Pubblica Amministrazione attraverso un sistema innovativo digitale che semplifica e velocizza l'incontro tra domanda e offerta di lavoro pubblico, della cd. "Piattaforma unica di reclutamento", disponibile all'indirizzo [www.inPA.gov.it](http://www.inPA.gov.it), sviluppata e gestita dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il funzionamento della citata piattaforma è stato poi disciplinato dal D.L. 09.06.2021 n°. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia "convertito con modificazioni dalla L. 06.08.2021 n°. 113, ed il cui utilizzo è stato esteso alle Regioni ed Enti Locali dall'art. 35 – ter del D.Lgs. 30.03.2001 n°.165, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ", introdotto dall'art. 2 del D.L. 30.04.2022 n°. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ", convertito con modificazioni dalla L. 29.06.2022 n°. 79.

Tutto ciò premesso, con riferimento al periodo 2026/2028, l'ente non prevede cessazioni e assunzioni di personale.

### **ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO (RAPPORTO DI LAVORO FLESSIBILE)**

Il ricorso da parte dei Comuni a forme di lavoro flessibile incontra una serie di limitazione di carattere ordinamentale e finanziario. Sotto il profilo finanziario l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 dispone che: "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. [...] Resta fermo 108 che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. [...] Le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009".

Alla luce della citata normativa, il limite massimo della spesa di assunzione utilizzando tipologia contrattuali di tipo flessibile, in base al citato disposto normativo non devono essere superiori alla spesa effettuata nel 2009, e per gli enti che non anno sostenuto spesa per lavoro flessibile nell'anno di riferimento il limite è computato utilizzando la media 2007-2009.

La corte dei conti n. 1/SEZAUT/QMIG del 5 gennaio 2017, tuttavia, richiamando le sezioni riunite in sede di controllo, con la delibera 11/2012, dopo aver ribadito che i limiti di spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, introdotti dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli enti di autonomia territoriali, cui gli enti sono tenuti a conformarsi direttamente, hanno ammesso la possibilità di adattamento per gli enti di minori dimensioni, al fine di salvaguardarne la funzionalità; Nello specifico il collegio, nella deliberazione citata, ha infatti ribadito che se è vero che il meccanismo di contenimento della spesa delineato dall'art. 9, comma 28, obbliga le amministrazioni a ridurre gli impegni in misura maggiore laddove questi sono, in valore assoluto, più elevati, risulta difficile, per converso, ipotizzare che, laddove questi manchino del tutto, l'unica conseguenza possibile sia l'impossibilità di sostenere la spesa ed affermato il seguente principio di diritto: "Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l'ente che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente

Premesso che, allo stato attuale, non sussiste tale esigenza, l'ente si riserva la facoltà di riquantificare il predetto limite di spesa nei termini sopra indicati, qualora ne ravvisi la necessità.

#### **D.L. 25/2025 - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO E FUNZIONALITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – SALARIO ACCESSORIO**

In relazione alle previsioni del c.d. Decreto Reclutamento in tema di possibilità di incremento del tetto del salario accessorio, l'ente si riserva di valutare l'utilizzo a tal fine degli spazi assunzionali disponibili nel triennio di riferimento della presente pianificazione.